

(N. 2748)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**  
(VANONI)

di concerto col **Ministro del Commercio con l'Estero**  
(LA MALFA)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**  
(CAMPILLI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(FANFANI)

NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1952

Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea  
(10° provvedimento)

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si propongono per l'approvazione diverse concessioni d'importazione e di esportazione temporanea, che si aggiungono a quelle elencate nelle tabelle annesse al decreto legislativo 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alle altre accordate con successivi provvedimenti.

Premesso che le norme che regolano l'istituto sono contenute nel testo unico approvato con il succitato decreto legislativo, per una

migliore intelligenza delle concessioni, contemplate nel presente disegno di legge, si danno i seguenti chiarimenti:

1. Con l'articolo 1 si istituiscono con validità permanente nuove concessioni d'importazione temporanea relative a merci o per scopi ancora non previsti da precedenti provvedimenti in vista della convenienza di agevolare le diverse industrie interessate, che con la riduzione dei costi di produzione delle merci da riesportare potranno trovarsi in condizioni più vantaggiose per sostenere la concorrenza

estera apportando al Paese un maggiore utile valutario ed anche un ulteriore impiego di mano d'opera nazionale.

2. Con l'articolo 2 si ripristinano, per i medesimi motivi economici, valutari e sociali, altre concessioni d'importazione temporanea, alle quali vien data validità permanente, in quanto non risulta che il mercato interno si trovi o si troverà in futuro in condizione di

dare merci analoghe a disposizione delle industrie esportatrici in proporzioni ed a prezzo tale da permettere un vantaggioso collocamento all'estero dei prodotti ottenuti.

3. Con l'articolo 3 si istituiscono due nuove concessioni di esportazione temporanea, che, riferendosi a lavorazioni molto spesso brevettate all'estero, non danneggiano l'economia del Paese.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Acciai in nastri laminati a caldo . . .	per la fabbricazione di tubi saldati	kg. 500	1 anno
Conchiglie gregge . . . . .	per la produzione di cammei.	kg. 100	1 anno
Corde di rame rosse o stagnate, nuove e usate, di qualsiasi lunghezza, costituite da più fili elementari di qualsiasi diametro	per essere fuse o rilavorate e impiegate nella fabbricazione di cavi elettrici isolati.	kg. 500	2 anni
Essenza di trementina . . . . .	per la fabbricazione di canfora sintetica.	kg. 500	6 mesi
Legname greggio, segato per il lungo o in tronchi	per la fabbricazione di porta abiti, sediamo ed altri articoli dell'artigianato.	kg. 500	1 anno
Luppolo . . . . .	per la fabbricazione della birra.	kg. 50	1 anno
Materiali vari (carta vergata, bocchini di sughero, astucci completi, carta allumina, involucri impermeabili, etichette, sacchi, colla, polvere di bronzo, inchiostro, ecc. escluso il tabacco)	per la fabbricazione ed il condizionamento di sigarette.	nel quantitativo occorrente alla produzione ed al condizionamento di n. 10.000 sigarette	6 mesi
Minerali di berillio (glucinio) . . .	per la produzione di leghe di rame e berillio.	kg. 500	1 anno
Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah	per essere addoppiate e torte (in trama, organzino, crespo, pelo, grenadine, ecc.) e, ovvero, per essere confezionate in bobine e simili.	kg. 100	6 mesi
Sodio, piombo, bromo ed alcool etilico	per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile.	kg. 100 di ciascuna materia prima.	6 mesi

## Art. 2.

Sono ripristinate con validità permanente, eppertanto aggiunte a quelle elencate nella tabella I, di cui al precedente articolo 1, le concessioni d'importazione temporanea relative alle seguenti merci:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Confora naturale e sintetica (legge 19 maggio 1950, n. 334)	per la fabbricazione della cellulose e manufatti diversi di cellulose.	kg. 100	1 anno
Carta (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374)	per la stampa di libri, pubblicazioni periodiche ed altri lavori tipografici.	kg. 100	6 mesi
Cascami di cellulose (legge 19 maggio 1950, n. 334)	per la fabbricazione di semilavorati e manufatti diversi di cellulose.	kg. 100	1 anno
Linters di cotone (legge 19 maggio 1950, n. 334)	per la fabbricazione di cellulose e di manufatti diversi di cellulose (pettini da pettinare e da ornamento, spazzolini da denti e da unghie, occhiali, ecc.).	kg. 500	6 mesi
Miele greggio (legge 19 maggio 1950, n. 334)	per essere impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni.	kg. 100	6 mesi
Morchie ed avanzi di lavorazione degli oli vegetali (legge 19 maggio 1950, n. 334)	per la preparazione di speciali oli industriali e materie grasse « cime verdi e cime gialle » per la saponificazione.	kg. 500	4 mesi
Nichelio in pani, in dadi, in rottami (regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1870)	per essere trasformato, in lega con rame e zinco, in lamiere, fili, tubi, barre e lavori diversi.	kg. 100	6 mesi
Sevo animale fuso non alimentare (v. d. 131), grassi ed oli di pesci e di animali marini, anche raffinati, altri (v. d. 134/b), grasso di ossa, di avanzi di cucina e di mattatoi e simili (v. d. 137), olio di palma, altro (v. d. 139/m 2), olio di cocco, altro (v. d. 139/n 2), sevo vegetale (v. d. 139/p 1), non atti alla alimentazione (legge 19 maggio 1950, n. 334)	per la fabbricazione di sapone.	kg. 100	1 anno
Vimini scortecciati (regio decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473)	per la fabbricazione di cesti e panieri	kg. 500	6 mesi

## Art. 3.

Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la esportazione temporanea	Quantità minima ammessa alla esportazione temporanea	Termine massimo per la reimportazione
Cilindri ed assi di ferro, di acciaio e di ghisa	per essere completati o rivestiti con materiali di ogni specie.	n. 1	6 mesi
Filati di lana, di titolo vario . . .	per essere sottoposti al trattamento di irrestringibilità.	kg. 100	6 mesi